



TORINO 08/11/2017

Spettabile

Associazione Forte di Bard

Forte di Bard

11020 BARD (AO)

lettera inviata via pec

associazionefortedibard@pec.it

Oggetto: Contratto per l'affidamento di un servizio di fornitura di capi di abbigliamento e di prodotti merchandising. LOTTO 1 codice cig 7122183357, lotto 2 codice cig 7122193b95 e lotto 3 codice cig 7122202305.

Responsabile Unico del Procedimento: Silvia Colliard

Nel fare seguito alle intercorse e in riscontro alla Vostra lettera, Vi trasmettiamo copia della stessa trascritta e sottoscritta per integrale accettazione.

Prot. n. 2029/2017
Rif.: MV/sc

Bard, 20 ottobre 2017

Spettabile

Up Solutions sas

di Fabio Puleo & C.

via Monfalcone, 88

10136 Torino (To)

lettera inviata via pec

upsolutions@pec.upsolutions.eu

Oggetto: Contratto per l'affidamento di un servizio di fornitura di capi di abbigliamento e di prodotti merchandising. LOTTO 1 codice cig 7122183357, lotto 2 codice cig 7122193b95 e lotto 3 codice cig 7122202305.

Responsabile Unico del Procedimento: Silvia Colliard

Con riferimento all'aggiudicazione della gara relativa al servizio in oggetto, si conviene e stipula quanto segue.

Contratto per l'affidamento di un servizio di fornitura di capi di abbigliamento e di prodotti di merchandising - Codice CIG lotto 1 7122183357 codice CIG lotto 2 7122193b95 - codice CIG lotto 3 7122202305.

Tra

Associazione Forte di Bard, codice fiscale e partita I.V.A. 01087120075, in persona del Consigliere delegato dott. Marco Villani, nato a Aosta il 30/09/1958 e domiciliato per la carica nella sede societaria nel Forte di Bard (AO), a quanto infra autorizzato dal consiglio di amministrazione dell'Associazione Forte di Bard del 30 maggio 2017, per brevità di seguito chiamata Associazione,

e

la società Up Solutions sas, di Fabio Puleo & C. con sede in via Monfalcone, 88, 10136 Torino, P.I. e C.F. 10426510011 per brevità chiamata Appaltatore;

Premesso che

- a) l'Associazione Forte di Bard ha la necessità di aggiudicare la fornitura di capi di abbigliamento e di prodotti di merchandising, per il periodo indicativamente compreso dal 25 luglio 2017 al 25 luglio 2018;
- b) in data 13 giugno 2017 è stato pubblicato sul sito dell'Associazione Forte di Bard un avviso di manifestazione di interesse per l'affidamento delle forniture,
- c) entro il termine del 28 giugno 2017 stabilito nel suddetto avviso sono pervenute numero tre manifestazioni di interesse;
- d) in data 29 giugno 2017 sono state trasmesse a numero tre concorrenti la lettera di invito alla gara preliminare alla sottoscrizione del presente contratto per l'acquisizione della fornitura in argomento;
- e) entro il termine stabilito del 17 luglio 2017, è pervenuta un'unica offerta valida da parte della società Up Solutions S.A.S. di Fabio Puleo & C., che è stata ritenuta congrua e soddisfacente per l'Associazione;
- f) il responsabile del procedimento dell'Associazione, Sig.ra Silvia Colliard, ha effettuato le verifiche preliminari necessarie alla sottoscrizione del presente contratto;

si conviene e stipula quanto segue

Art. 1

Efficacia delle premesse

La premessa è parte integrante del presente contratto.

Art. 2

Oggetto

1. Oggetto del presente contratto è la fornitura di capi di abbigliamento e di prodotti di merchandising individuati nel capitolato allegato al presente contratto sotto la lettera, D) per il periodo indicativamente dal 20 ottobre 2017 al 20 ottobre 2018, secondo le necessità dell'Associazione, che verranno manifestate a mezzo posta elettronica.
2. La fornitura, in particolare, ha ad oggetto i prodotti individuati nei tre lotti descritti nel predetto capitolato: lotto 1, abbigliamento; lotto 2, prodotti di merchandising (a titolo esemplificativo biro, gomme, magneti); lotto 3, prodotti di merchandising cartaceo (a titolo esemplificativo poster, cartoline, quaderni);
3. Le caratteristiche tecniche minime dei prodotti da fornire ed i prezzi unitari dei medesimi devono essere rispondenti a quanto riportato nell'offerta tecnica ed economica allegate al presente contratto rispettivamente sotto le lettere A) e B), previa sottoscrizione delle Parti.
4. I prodotti dovranno essere consegnati presso la sede dell'Associazione – area biglietteria - entro 10 giorni lavorativi, successivi e consecutivi, decorrenti dalla data di ricevimento degli esecutivi.
5. Tutte le consegne dovranno essere corrisposte da un ddt o fattura accompagnatoria.
6. La consegna dovrà essere effettuata direttamente dall'Appaltatore al fine di una verifica in contraddittorio della merce fornita.
7. I prodotti dovranno essere forniti divisi per tipologia, o taglia, o modello, in scatole recanti all'esterno l'indicazione scritta del contenuto.
8. Le forniture di cui al presente contratto non sono affidate all'Appaltatore in esclusiva e, pertanto l'Associazione, per quanto di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, potrà affidare, in tutto o in parte, la stessa fornitura anche a soggetti terzi diversi dal medesimo Appaltatore.
9. Al fine della pianificazione della fornitura, nonché della concertazione degli elementi di dettaglio della stessa, l'Associazione può richiedere all'Appaltatore incontri presso la sede del Forte, senza costi aggiunti, nemmeno di trasporto.

Art. 3

Durata delle prestazioni

1. La durata delle prestazioni è da decorrere dal 20 ottobre 2017 fino al 20 ottobre 2018, rinnovabile di un ulteriore anno.

Art. 4

Corrispettivo del contratto

1. L'ammontare complessivo massimo dell'appalto è di € 40.000,00, quanto all'abbigliamento, € 50.000,00, quanto ai prodotti di merchandising vario ed € 30.000,00 quanto ai prodotti di merchandising di tipo cartaceo. Il tutto I.V.A. esclusa.
2. L'importo contrattuale potrà comunque variare tanto in più quanto in meno per effetto delle variazioni delle quantità richieste. Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, l'Associazione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo massimo contrattuale (€ 40.000,00 quanto al lotto 1; € 50.000,00 quanto al lotto 2; € 30.000,00 quanto al lotto 3), può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
3. I prezzi unitari di ogni prodotto sono riportati nell'allegato C) al presente contratto.
4. I pagamenti verranno effettuati entro trenta giorni fine mese dalla data di ricevimento della fattura.
5. I prezzi offerti valgono quali prezzi contrattuali e non potranno subire alcuna variazione in aumento nel corso della fornitura.

Art. 5

Obblighi di tracciabilità finanziaria

1. L'Appaltatore si obbliga ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto d'appalto.
2. Ai fini di quanto sopra, il pagamento del corrispettivo verrà effettuato esclusivamente sul seguente conto corrente dedicato alle commesse pubbliche n. IT 17H 0100501 0060 00000000 114. Il soggetto delegato ad operare sul seguente conto corrente è il Sig. Fabio Puleo.
3. L'Appaltatore è altresì tenuto a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
4. L'Appaltatore dovrà inoltre inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai servizi di cui al presente contratto un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta Legge n. 163/2010.
5. Il presente contratto potrà essere risolto di diritto dal Committente, ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite senza avvalersi dell'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 6

Obblighi e responsabilità dell'Appaltatore

- 1) In ordine alle modalità di espletamento della fornitura, l'Appaltatore si impegna:
 - a) a consegnare i prodotti entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta presso i locali che il Committente renderà noti al momento dell'ordine;
 - b) a consegnare i prodotti in un imballo che li protegga contro qualsiasi manomissione o danno da maneggiamento;
 - c) ad inviare, su richiesta dell'Associazione, i campioni dei prodotti da fornire;
 - d) ad integrare, ove richiesto dall'Associazione, gli ordinativi della merce, ed a consegnare la merce in aggiunta entro 10 giorni lavorativi dall'ordine.
 - e) Il tutto senza costi aggiuntivi per l'Associazione, neppure per la trasferta del fornitore presso il Forte di Bard.
 - f) Le spese ed i rischi relativi alla consegna sono a carico dell'Appaltatore.
- 2) In ordine al contratto, l'Appaltatore si obbliga:
 - a) ad osservare, nei confronti del proprio personale:
 - le disposizioni di trattamento economico e normativo recate dai contratti collettivi di lavoro, applicabili alla categoria di appartenenza del lavoratore e alla località in cui si svolge la fornitura, anche se l'Appaltatore non aderisce alle associazioni che hanno sottoscritto tali contratti;
 - le norme in materia di assicurazioni assistenziali, previdenziali, di igiene e sicurezza del lavoro;
 - b) a produrre, entro sette giorni dalla data di firma del presente contratto, il nominativo del responsabile dell'esecuzione della fornitura e l'elenco degli addetti, con indicazione dei dati anagrafici e della qualifica oltre alla fotocopia, dichiarata conforme all'originale, del libro matricola e, successivamente, le eventuali variazioni;
 - c) a rispettare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) dell'Associazione, redatto ai sensi dell'art. 3, comma 1 della Legge n. 123/2007 e dell'art. 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,

indicante le misure per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra le attività dei diversi soggetti operanti del forte e a cooperare al suo miglioramento. Tale documento è allegato al presente contratto sotto la lettera D).

Art. 7
Inadempienze e penalità

1. L'appaltatore soggetto a penalità qualora, nell'esecuzione della fornitura, non provveda a rimuovere le inadempienze contestate per iscritto.
2. La penalità è fissata in misura di € 20,00 al netto di I.V.A., per ogni giorno di inadempienza.
3. La penale sarà applicata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno dal presidente dell'Associazione o da suo delegato e sarà immediatamente esecutiva, anche in caso di contestazioni o gravame, senza pregiudizio del rimborso delle spese che l'Associazione dovesse incontrare per sopperire alle deficienze constatate.
4. L'ammontare delle penalità sarà compensato con i crediti dell'Appaltatore dipendenti dal presente contratto e, per l'eventuale eccedenza, con l'incameramento pro-quota della cauzione definitiva; è fatto comunque salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Art. 8
Danni a persone o cose

1. L'Appaltatore assume la responsabilità per eventuali danni arrecati a terzi ed ai beni, mobili ed immobili, in conseguenza della prestazione della fornitura, sollevando l'Associazione da ogni responsabilità al riguardo. A detto fine, l'Appaltatore ha prodotto polizza assicurativa, a proprie spese, per danni conseguenti alla prestazione della fornitura con massimale di euro 1.000.000,00 (unmilione/00) e per responsabilità civile verso terzi e dipendenti con massimale di euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per sinistro/anno ed aggregato RCT/O ed euro 500.000 (cinquecento/00), per persona RCO, come di seguito indicate:

- polizza n° 252465263 recante massimale di responsabilità ad euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per danni causati a terzi e dipendenti per sinistro/anno ed aggregato RCT/O ed euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), per persona RCO;

- polizza n° 252465263 recante massimale di responsabilità ad euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per danni causati agli impianti e alle strutture edilizie esistenti, fermo restando che sono a carico dell'Appaltatore eventuali franchigie e scoperti.

Cauzione

1. L'esecuzione del contratto è garantita da un deposito cauzionale pari al 10% dell'importo complessivo di contratto, corrispondente ad € 4.000,00 (Quattromila), quanto al primo lotto polizza n. 253721169, € 5.000,00 (Cinquemila) quanto al secondo lotto (polizza n. 253721170 ed € 3.000,00 (Tremila), quanto al terzo lotto (polizza n. 253721171) pari al 10% del corrispettivo complessivo, prestato mediante garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva emessa da Allianz Assicurazioni.
2. L'istituto garante così come emerge dalla causale della polizza, ha espressamente dichiarato:
 - a) di avere preso visione dello schema di contratto di contratto;
 - b) di rinunciare al termine semestrale previsto dall'art. 1957, comma 1, del Codice civile;
 - c) di obbligarsi a versare all'Associazione, su semplice richiesta scritta ed entro 15 giorni dal ricevimento della stessa, la somma garantita o la minore somma richiesta dall'ente;
 - d) di rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - e) di considerare valida la fidejussione fino all'esaurimento del rapporto contrattuale principale.

Art. 10
Risoluzione del contratto

1. Costituiscono causa di risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile:
 - a) il verificarsi di oltre tre inadempienze in relazione a quanto prescritto dal precedente art. 6;
 - b) frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi contrattuali e mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
 - c) cessione dell'azienda o cessazione dell'attività;
 - d) cessione a terzi, in tutto od in parte, del contratto;
 - e) la manifesta incapacità nell'esecuzione della prestazione;
 - f) la sospensione o il rallentamento dell'esecuzione della fornitura senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione nei termini previsti dal presente contratto;

- g) l'inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- h) rifiuto di procedere alla reintegrazione della cauzione definitiva ove questa sia venuta meno in tutto od in parte;
- i) violazione del Codice Etico dell'Associazione adottato ai sensi del D.Lgs.n. 231/2001.

Art. 11

Mancata accettazione della merce

La consegna non costituisce accettazione della merce, qualora i prodotti riscontrino vizi o difetti o non corrispondenza ai requisiti contrattuali. In tal caso, il Committente, entro 7 giorni dalla consegna, potrà procedere in uno dei seguenti modi:

- restituire la merce contestata all'Appaltatore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e a sostituirla con spese a suo totale carico, entro 7 giorni dalla richiesta di sostituzione, che potrà essere inoltrata a mezzo mail: puleo@upsolutions.eu
- risolvere il rapporto contrattuale in caso di inosservanza, per più di tre volte, delle condizioni previste dalla presente richiesta d'offerta.

Art. 12

Modalità di risoluzione delle controversie

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni contenute, in materia di obbligazioni e contratti, nel Codice civile.
2. Per ogni controversia afferente l'applicazione e l'interpretazione del presente contratto l'Autorità giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Aosta.

Art. 13

Condizione risolutiva

L'efficacia del presente contratto è sottoposta alla condizione risolutiva della verifica della mancanza dei requisiti di cui all'art. 80 del Dlgs. N. 50/2016 in capo all'appaltatore.

Art. 14

Spese e regime fiscale

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso e le eventuali spese saranno a carico della parte richiedente la registrazione stessa.

Art. 15

Dati personali

1. In relazione alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003, il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente all'espletamento delle procedure di gara e all'attività di fornitura.

Art. 16

Codice etico

Si rammenta che la violazione del Codice Etico adottato dalla scrivente Associazione e pubblicato sul sito www.fortedibard.it sezione "Amministrazione Trasparente – Altri Contenuti" costituisce causa di risoluzione di diritto del

rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Ai sensi dell'art. 1341 del codice civile l'appaltatore Fabio Puleo dichiara di approvare, avendone compreso il contenuto, le clausole di cui agli artt. 3 (rinnovo), 10 comma 1 lettere c) e d) (limitazioni alla facoltà di contrattare con i terzi), 8, comma 1 (esonero da responsabilità) 12 (Foro Competente).

per l'Appaltatore

Allegati :

- A) Offerta tecnica;**
- B) Offerta economica;**
- C) Capitolato;**
- D) DUVRI.**

Qualora concordiate con quanto contenuto, Vi preghiamo di trascrivere il testo della presente su Vostra carta intestata da trasmetterci sottoscritta, con i relativi allegati, per conferma e accettazione delle clausole in essa contenute.

Distinti saluti.

**Il Consigliere Delegato
Associazione Forte di Bard
Marco Villani**

(Documento firmato digitalmente)

Con l'occasione porgiamo cordiali saluti.
Torino 08/11/2017

**Il Legale Rappresentante
Up Solutions Sas
Fabio Puleo**
(Documento firmato digitalmente)

③ Verifica il file "CONTRATTO FDB_UP SOLUTIONS.pdf.p7m"



Firmato da PULEO FABIO

La firma e' stata verificata correttamente

Dettagli ▼

Torna alla home

Visualizza

Salva

Apri cartella

Report

Salva Certificati